

## REGIONE ABRUZZO

### GIUNTA DELLA REGIONE ABRUZZO

I sottoscritti Dott. Mario Del Vecchio presidente e la Dr.ssa Lucia Romano componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo, nominati per il quinquennio 1° giugno 2018 – 31 maggio 2023, con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 22 del 29/05/2018, si sono riuniti in modalità telematica, per esprimere il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2011 modificato dal D.lgs. 150/2009 in materia di controllo sulla compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge inerenti i contratti collettivi decentrati con riferimento alla quantificazione risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per il personale dell'area dirigenziale – Anno 2021.

Il Collegio dei Revisori,

Premesso:

- Che in data 02/11/2021 ha ricevuto la determinazione dirigenziale n. 501/DPB011 del 24/09/2021 ad oggetto: *"Costituzione Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dell'area dirigenziale – Anno 2021"* corredata dalla relazione illustrativa al contratto integrativo economico per la dirigenza – Anno 2021 e Tecnico-Finanziaria, dalla certificazione di compatibilità finanziaria e dall'ipotesi di contratto collettivo integrativo relativo al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2021 (verbale del 19/10/2021);
- Che l'art. 40 – Bis del D. Lgs. n. 165/2001 – Controlli in materia di contrattazione integrativa dispone: *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti....."*
- Che ai sensi dell'art. 40 comma 3 – sexsies del D.Lgs. 165/2001 *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 – bis, comma 1 del presente Decreto"*;
- Che l'art. 57 del CCNL del 17/12/2020 triennio 2016-2018, disciplina per il personale dirigente delle pubbliche amministrazioni il finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;
- Che l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 prevede inoltre che *"le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione"*, da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
- Che il D. Lgs. n. 75/2017 art. 23 c.2, in vigore dal 22/6/2017, dispone che *".....a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;
- Che in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 40 comma 3 quinquies, l'eventuale recupero sarà operato nell'ambito della sessione negoziale successiva;



- Che l'art. 33 del D.L. 34/2019 prevede: *"...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferite all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018 "* e in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018 (DPCM 17 marzo 2020);
- Che nel DPCM 17/03/2020 è stato specificato: *"..... il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;*
- Che il parere dei revisori dei conti attiene alla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa (sostanzialmente la copertura finanziaria) rispetto ai vincoli risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale o previsti nel bilancio annuale;
- Che con Determinazioni n.139 del 02/03/2016 è stato quantificato l'importo del Fondo anno 2016;

Ciò premesso il Collegio, rilevato che:

- nella *"Relazione Illustrativa al Contratto Integrativo per la Dirigenza – Anno 2021"* – Sezione 3 *"Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo* sono stati indicati i capitoli di bilancio da 210.1 a 210.42 e non i capitoli da 210.1 a 210.50, come invece riportato nella dichiarazione dei capitoli per la copertura degli oneri a firma del Responsabile del servizio e del Dirigente (come riscontrabile nelle carte di lavoro);

Vista la certificazione della compatibilità finanziaria relativa al Fondo Dirigenti a firma del Responsabile dell'Ufficio Trattamento Economico e del Dirigente del Servizio;

Verificato che:

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte sostanzialmente in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo in esame risulta coperto dalle disponibilità di bilancio;

**esprime parere favorevole**

in ordine alla compatibilità finanziaria dei costi della costituzione del fondo per le risorse decentrate per il personale area dirigenziale - Anno 2021.

Il collegio, in merito alla costituzione delle Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato osserva quanto segue:

- l'art. 57 comma 1 del CCNL 17/12/2020 stabilisce che **dall'anno 2021** *" gli enti costituiscono annualmente un fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia"* e Il comma 2 del citato art. 57, con le lettere da a) ad e), reca l'elenco delle risorse che costituiscono il Fondo di cui al comma 1, risorse conferibili al Fondo medesimo sempre nei limiti finanziari di cui al comma 1. In particolare la lett. e) del comma 2 dispone che possono essere conferite al Fondo di cui al comma 1 le *"risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili "*. La suddetta norma ,come precisato anche dall'ARAN (AFL34), *" non ha individuato un catalogo delle "scelte organizzative e gestionali" rilevanti ai propri scopi, al fine di affidare alle autonome e responsabili scelte degli Enti un adeguato ventaglio di possibilità e di opzioni, collegate ad esempio alle maggiori responsabilità connesse a determinate funzioni, all'interno delle rispettive cornici ordinamentali, nella prospettiva del riconoscimento di una maggiore autonomia gestionale e della semplificazione amministrativa della gestione dei fondi".*

Nel merito il Collegio, in aderenza a quanto precisato anche dall'ARAN nel suddetto parere, **INVITA** l'Ente ad indicare *"nella relazione tecnica ed illustrativa relativa all'Ipotesi di Contratto Integrativo sottoscritta, le ragioni che sono alla base della decisione di incrementare le risorse"* in relazione all'evolversi delle scelte organizzative e gestionali che sono sottintese all'inserimento delle suddette risorse e **Raccomanda**, altresì, di integrare la *Relazione Illustrativa al Contratto Integrativo per la Dirigenza – Anno 2021* – Sezione 3 *"Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo"* e altri eventuali documenti conseguenziali, con l'inserimento dei capitoli da 210.43 a 210.50

26/11/2021

Il Collegio dei Revisori dei conti

Revisore

Presidente

Revisore

Dott.ssa Lucia Romano

Dott. Mario Del Vecchio

Dott. Angiolino Di Francesco

